

## Sanzioni

15 marzo 2019

La legge di depenalizzazione n. 689/81 ha introdotto una novità nell'allora ordinamento vigente, prevedendo che determinati illeciti puniti con una disposizione penale, fossero depenalizzati attraverso l'applicazione della sola sanzione amministrativa.

Nell'attuale ordinamento, ogni illecito amministrativo, sia esso depenalizzato o ab origine, comporta la conseguenza normativa di una "sanzione".

Nella disciplina generale dell'illecito amministrativo, alla commissione della violazione consegue, come "sanzione principale", una sanzione amministrativa pecuniaria, cioè l'obbligo di pagamento di una somma di denaro predeterminata dalla legge o stabilita entro il minimo e massimo previsto dalla norma, irrogata con le procedure previste dalla legge.

Alla sanzione amministrativa pecuniaria può accompagnarsi anche una sanzione amministrativa "accessoria" quale la confisca, prevista in materia di sicurezza prodotti e in materia di autoriparatori.

L'accertamento delle violazioni costituenti illeciti amministrativi viene effettuato dagli organi competenti quali Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Carabinieri, N.A.S., e anche dalla Camera di Commercio, tramite il competente ufficio preposto all'accertamento delle violazioni amministrative previste dal Codice Civile inerenti al deposito tardivo delle denunce al Registro Imprese.

L'accertamento della violazione apre un procedimento sanzionatorio che si compone in più fasi, disciplinate dall'art. 13 e successivi della Legge n. 689/81, e si conclude con un provvedimento ingiuntivo o di archiviazione emesso dall'Ufficio; detto provvedimento deve essere necessariamente motivato, esponendo le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione amministrativa, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, sì da rendere evidente il controllo sulla responsabilità del trasgressore effettuato dall'Ufficio.

La competenza sanzionatoria dell'Ufficio si esplica sulle seguenti Leggi:

- 1) Codice Civile per quanto concerne l'obbligo di presentazione di denunce e depositi al Registro Imprese;
- 2) Legge 5.2.1992, n. 122 e DPR n. 558/99, disciplinante l'attività delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione;
- 3) Codice del Consumo (D.Lvo n. 206/2005) e leggi correlate sulla sicurezza prodotti, quali: Legge 26.11.1973, n. 883 e D. Lgs. 22.05.1999, n. 194 concernenti l'etichettatura e la composizione dei prodotti tessili; D.Lvo 11/04/2011, n. 54, concernente la sicurezza dei giocattoli; Legge 18 ottobre 1977, n. 71 concernente la sicurezza del materiale elettrico;
- 4) Legge 3.2.1989, n. 39, concernente la disciplina della professione di mediatore;
- 5) Legge 4 luglio 1967, n. 580 per quanto concerne l'attività di trasporto del pane.

Come agire in caso di sanzioni amministrative

Nel caso in cui un Organo accertatore verifichi la violazione ad una delle suddette norme, entro il termine perentorio di 90 giorni dall'accertamento, deve provvedere alla notifica del verbale di contestazione e/o di sequestro agli interessati. L'obbligazione di pagare la somma dovuta si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine suddetto.

La contestazione viene trasmessa a quest'Ufficio, per la competenza sanzionatoria.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81, il trasgressore ha facoltà di:

- estinguere il procedimento attraverso il pagamento in misura ridotta (oblazione) pari alla terza parte del massimo della sanzione o se più favorevole, e qualora sia stabilito, al doppio del minimo della sanzione edittale, nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notifica della contestazione;
- presentare entro 30 giorni dalla data di notifica della contestazione uno scritto difensivo e/o richiesta di audizione, in forma libera, a quest'Ufficio.

Avverso il provvedimento sanzionatorio e/o di confisca che chiude l'istruttoria sull'accertamento, è prevista la possibilità di ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace oppure, a seconda dei casi, al Giudice Ordinario del Tribunale civile, sezione di Lecce.

Il ricorso non è sospensivo del provvedimento, a meno che la sospensione non venga disposta dal Giudice.

Decorso il termine utile per il pagamento, qualora avverso l'ordinanza ingiunzione non sia stata proposta opposizione, l'Ufficio procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo al concessionario per la riscossione. La somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello trasmesso all'esattore.

In caso di sequestro in materia di sicurezza prodotti, l'interessato ha facoltà di regolarizzare la merce sottoposta a sequestro con la presentazione delle etichette redatte a norme di legge e fornite dalla ditta produttrice o importatrice del prodotto. In difetto, l'Ufficio provvede alla distruzione della merce rinvenuta irregolare, e confiscata con apposito provvedimento.

#### Contatti

Dr.ssa Maria Rosaria Ingletto

Responsabile ufficio "Sanzioni Amministrative"

Phone: +39 0832 684316

Fax: +39 0832 684273

E-mail: [mariarosaria.ingletto@le.camcom.it](mailto:mariarosaria.ingletto@le.camcom.it)























































